

Criteri e modalità di esercizio dei diritti di intervento e di voto connesso alle partecipazioni azionarie di pertinenza degli OICR mobiliari

I – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Regolamento Congiunto adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia prevede, all'articolo 32, l'adozione, l'applicazione ed il mantenimento di una strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR.

A tal riguardo, Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. (di seguito MGF), adotta, ed aggiorna periodicamente, il presente documento che descrive le modalità operative adottate da MGF, nonché le linee guida cui ispirarsi con riguardo ai diritti di intervento e di voto.

Il presente documento è messo a disposizione dei partecipanti agli OICR, all'interno della sezione "Trasparenza" sul sito della Società, www.mediolanumgestionefondi.it, affinché sia data piena trasparenza di quanto adottato dalla MGF.

II – INTRODUZIONE

In qualità di società di gestione del risparmio, MGF s'impegna ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti nei portafogli degli OICR mobiliari dalla stessa costituiti¹, nella consapevolezza che un uso attivo di tali diritti sia vantaggioso per i mercati finanziari e per la *corporate governance* delle società emittenti.

L'assemblea generale degli azionisti rappresenta, infatti, un momento fondamentale nella vita di una società e le decisioni assunte in seno alla medesima possono influenzare, nel medio e nel lungo periodo, il valore degli strumenti finanziari detenuti.

Il voto è quindi esercitato nell'interesse esclusivo dei clienti e con l'unica finalità di accrescere, nel lungo periodo, il valore dei loro investimenti.

A tal riguardo, MGF ha sviluppato un insieme di regole volte a definire, nel concreto, come è esercitato il diritto di intervento e di voto in assemblea degli azionisti, individuando apposite linee guida (infra par. II) da seguire sui diversi punti all'ordine del giorno assembleare, in funzione delle migliori pratiche comunemente accettate di "governo" delle imprese.

¹ L'esercizio dei diritti di voto di pertinenza degli strumenti finanziari compresi nei patrimoni ricevuti in delega di gestione resta di esclusiva competenza dei soggetti deleganti.

MGF s'impegna ad assicurare la massima trasparenza dei voti espressi, provvedendo ad informare la clientela sui comportamenti tenuti in assemblea, in rapporto alla loro rilevanza, nella relazione al rendiconto annuale o in altra forma.

A tal riguardo, MGF provvede a formalizzare e conservare, a cura della Segretaria della Direzione degli Investimenti Mobiliari, apposita documentazione da cui risultino i processi decisionali seguiti e le ragioni delle decisioni adottate ai fini dell'esercizio del diritto di intervento e di voto.

II – LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Le presenti linee guida rappresentano dei criteri di carattere generale cui MGF si attiene nell'analisi delle diverse risoluzioni, nella consapevolezza che le pratiche di governo delle imprese possono variare in funzione delle leggi e delle *best practices* adottate dai rispettivi Paesi di origine in tema di *corporate governance*. La valutazione delle pratiche di *corporate governance* deve, inoltre, tener conto di fattori specifici dell'impresa oggetto di analisi, con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo. Come detto, una particolare attenzione deve essere posta nei confronti dell'esame dell'ordine del giorno delle assemblee straordinarie.

A. Tutela dei diritti degli azionisti

MGF è contraria all'esistenza di dispositivi che circoscrivano, indeboliscano o limitino i diritti degli azionisti.

Le società hanno l'obbligo di proteggere e favorire gli interessi dei loro azionisti adottando ed applicando procedure idonee ad assicurare un'effettiva consultazione di questi ultimi sulle questioni più importanti.

Tutti gli azionisti detentori di azioni con diritto di voto devono essere messi nelle condizioni di poter partecipare alle Assemblee generali, indipendentemente dal quantitativo detenuto, e devono avere il diritto di fare domande e votare di persona o mediante delega.

Compatibilmente con le rispettive legislazioni nazionali, le società devono agevolare il voto dei loro azionisti anche attraverso il voto per corrispondenza.

Tutte le risoluzioni all'ordine del giorno devono essere chiaramente documentate e ben identificate, evitando il più possibile accorpamenti tra argomenti distinti, al fine di consentire agli azionisti di sviluppare una propria opinione, autonoma ed indipendente, sulle diverse risoluzioni.

A tal riguardo, è importante che gli azionisti siano preventivamente informati, almeno 30 giorni prima della data di convocazione, sui diversi punti all'ordine del giorno.

Gli azionisti non sono tenuti a votare a favore di risoluzioni che possano tradursi in uno svantaggio o in una diluizione dei loro diritti di voto.

B. Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale (o Comitato di Sorveglianza)

Le società devono essere dirette da un Consiglio di Amministrazione validamente costituito, il cui operato è supervisionato, nei Paesi le cui legislazioni lo prevedano, da un Collegio Sindacale o da un Comitato di Sorveglianza non esecutivo.

Le procedure adottate per la nomina di nuovi amministratori e sindaci (o membri del Comitato di sorveglianza) devono essere trasparenti e ben formalizzate, prevedendo, possibilmente, l'esistenza e la supervisione di un apposito Comitato selettivo.

MGF è contraria alla prassi di votare i membri del Consiglio di Amministrazione a rotazione ogni anno (cd. *Classified Boards*).

Gli amministratori devono essere eletti *in toto* dagli azionisti, seguendo le migliori prassi sviluppate a livello locale. A tal riguardo, particolare enfasi deve essere attribuita alla qualità delle informazioni fornite dalle società, le quali devono consentire agli azionisti di farsi un'opinione in merito alla competenza ed all'esperienza dei singoli nomi proposti, nonché agli eventuali incarichi già ricoperti da questi ultimi in altri Consigli di Amministrazione ed ai possibili conflitti d'interesse. Particolare attenzione deve essere altresì prestata alla verifica di eventuali condizioni di ineleggibilità, quali a titolo di esempio l'evenienza in cui tali soggetti già ricoprano cariche di consigliere di amministrazione ovvero specifiche cariche con funzioni esecutive, e comunque tenendo in particolare considerazione quanto previsto al riguardo dai principi e regole definiti dall'associazione di categoria.

I rapporti annuali devono prevedere una descrizione chiara delle strutture interne di *governance* e del sistema di deleghe operative, specificando l'esistenza e le modalità di funzionamento di eventuali Comitati Esecutivi.

In linea di principio, devono essere mantenute separate le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione da quelle dell'Amministratore Delegato o di un altro Consigliere con responsabilità operative.

Il Consiglio di Amministrazione e, ove previsto, il Collegio Sindacale (o il Comitato di Sorveglianza), devono agire per conto e nell'interesse di tutti gli azionisti.

In questo ambito, riveste particolare importanza la presenza di amministratori indipendenti, il cui ruolo, oltre ad essere fondamentale per la tutela degli interessi degli azionisti, dovrebbe assicurare la supervisione dell'operato del Consiglio e della Direzione, minimizzando l'insorgere di eventuali conflitti d'interesse.

E' importante che gli amministratori possano dedicare un tempo sufficiente all'espletamento delle proprie funzioni, partecipando attivamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'informativa sulla effettiva partecipazione dei singoli amministratori alle riunioni del Consiglio e dei Comitati in corso d'anno deve costituire parte integrante dei rendiconti annuali. Un tasso di partecipazione alle riunioni consiliari di almeno il 75% è una condizione rilevante.

E' auspicabile che gli amministratori detengano azioni delle società amministrate, illustrando tale informazione nei rendiconti annuali; allo stesso tempo, le società devono adottare procedure idonee ad assicurare la massima trasparenza sulle operazioni effettuate dai propri amministratori sui loro titoli.

Il Comitato delle remunerazioni – costituito dalla maggioranza di membri indipendenti – e quello di controllo interno o di *audit* – composto esclusivamente da membri indipendenti – completano la struttura di *governance* delle società.

C. Revisori dei conti

La revisione dei conti deve essere affidata ad apposite società di revisione esterne ed indipendenti, sottoposte – sia all'atto di nomina sia a quello dell'eventuale rinnovo – all'approvazione degli azionisti.

Gli onorari corrisposti ai revisori per qualsiasi tipo di servizio reso devono essere specificati nei rendiconti annuali.

E' auspicabile che le società di revisione non siano utilizzate per fornire servizi di consulenza al management della società.

D. Sistema dei controlli interni

MGF ritiene che un sistema di controlli interni oggettivo, rigoroso ed efficiente contribuisca ad accrescere la fiducia degli investitori e la trasparenza dell'informativa messa a disposizione dei medesimi.

Il sistema dei controlli deve essere idoneo ad identificare e valutare tutti i potenziali rischi affrontati dalla società, fondandosi, per quanto possibile, su *standard* e principi consolidati a livello internazionale.

Il Consiglio di Amministrazione deve verificare l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, ponendo particolare enfasi su quelli afferenti la situazione finanziaria e contabile.

E' auspicabile che le società siano dotate di un apposito Comitato di Controllo Interno o di *audit*, composto esclusivamente da amministratori indipendenti, che supervisioni l'insieme dei controlli interni ed esterni.

Il sistema dei controlli in essere provvede altresì a individuare e gestire le situazioni in relazione alle quali potrebbe sorgere un conflitto di interesse anche solo potenzialmente in grado di incidere sull'esercizio dei diritti di intervento e di voto in senso pregiudizievole per gli interessi dei partecipanti agli OICR gestiti.

E. Analisi della situazione finanziaria ed approvazione dei conti

I bilanci, i rendiconti annuali ed i rapporti dei revisori contabili delle società devono rispettare elevati *standard* qualitativi, con particolare riferimento alla trasparenza, alla chiarezza ed alla completezza delle informazioni ivi contenute, nell'ottica di fornire una rappresentazione fedele della situazione economica, finanziaria e patrimoniale.

Tale rappresentazione deve essere allineata alle migliori pratiche contabili e di *corporate governance* del Paese in cui gli strumenti finanziari emessi sono prevalentemente negoziati.

Le politiche di distribuzione dei dividendi e di destinazione dell'utile di esercizio devono essere chiaramente documentate, così come l'eventuale utilizzo di fondi propri.

In linea di principio, l'ammontare dei dividendi corrisposti deve essere coperto dall'utile di esercizio.

L'eventuale riacquisto di azioni proprie o la riduzione del capitale devono essere chiaramente illustrate e dettagliate.

F. Remunerazione e sistemi incentivanti

La politica retributiva deve incentivare il conseguimento di elevati *standard* di *performance* a medio lungo termine, in linea con gli interessi degli azionisti. E' quindi auspicabile che l'adozione ed il perseguimento di tali politiche, oltre ad essere in linea con gli *standard* di mercato, sia supervisionato da appositi Comitati specializzati, con il concorso degli amministratori indipendenti.

I livelli di remunerazione devono essere sufficienti ad attrarre e mantenere personale direttivo di qualità, senza risultare eccessivi in rapporto agli *standard* praticati nell'ambito dell'impresa, del settore di riferimento e del Paese di residenza del dirigente.

Le formule proposte devono essere trasparenti e chiaramente illustrate.

MGF è favorevole all'adozione di schemi incentivanti ragionevolmente legati al valore dei titoli, nell'ottica di allineare gli interessi dei dirigenti a quelli degli azionisti.

L'eventuale adozione di piani di *stock option* o di altre forme d'incentivo a lungo termine deve essere introdotta gradualmente, prevedendo la possibilità di esercizio del diritto di acquisto dei titoli sottostanti dopo un periodo di almeno tre anni.

La determinazione del prezzo di esercizio delle *stock option* deve essere effettuata sulla base del prezzo di mercato al momento dell'attribuzione, senza prevedere automatismi di ridefinizione del medesimo in funzione dell'eventuale deprezzamento del titolo di riferimento.

I dettagli della remunerazione degli amministratori e dei sindaci (o dei membri del Comitato di Sorveglianza), devono essere pubblicati nei rendiconti annuali, precisando il salario di base, i *bonus*, le *stock option* e le eventuali attribuzioni di azioni o di altre forme d'incentivo a lungo termine.

Tutti i piani di *stock option* e di assegnazione di azioni nonché le altre forme d'incentivazione a lungo termine devono essere pubblicate nei rendiconti annuali, illustrando, soprattutto in caso di attribuzione di *stock option* gratuite per il management, le cosiddette *performance conditions*.

Qualsiasi tipo di remunerazione basata sull'andamento del valore delle azioni dev'essere oggetto di approvazione preventiva degli azionisti, i quali devono essere chiaramente edotti sul livello di diluizione del capitale e sull'ammontare dello "sconto" rispetto ai prezzi di mercato.

G. Modifiche statutarie

Le risoluzioni aventi ad oggetto modifiche statutarie devono essere esaminate caso per caso avendo comunque a riferimento i principi di carattere generale sopra illustrati, in relazione alla tutela dei diritti degli azionisti, all'eventuale incidenza delle modifiche in oggetto sul valore delle azioni ed alla completezza e trasparenza dell'informativa di supporto.

H. Corporate Social Responsibility

MGF ritiene che l'adozione di specifici programmi di *corporate social responsibility (CSR)* sia parte integrante delle più generali politiche di *corporate governance* delle imprese, contribuendo, di fatto, non solo al miglioramento dei rapporti con tutti i portatori di interessi interni ed esterni (cd. *stakeholder*), ma altresì all'accrescimento, in un'ottica di lungo periodo, del valore stesso delle aziende.

MGF è quindi favorevole all'adozione ed allo sviluppo, in seno alle singole società, di appositi programmi finalizzati a gestire e minimizzare i potenziali impatti di carattere sociale ed ambientale derivanti dalle attività poste in essere.

E' auspicabile che le società esponcano, nei rendiconti annuali, i risultati delle loro azioni in tema di CSR, e la politica adottata.

III – PERIMETRO DI RIFERIMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

MGF esercita i diritti di intervento e di voto avendo a riferimento la totalità degli strumenti finanziari di natura azionaria detenuti dagli OICR gestiti in titolarità. In linea di principio, MGF esercita il diritto di intervento e di voto nei confronti degli emittenti quotati di cui detiene, complessivamente, almeno:

- lo 0,5% della capitalizzazione di borsa delle aziende *large cap*²;
- il 2% della capitalizzazione di borsa delle aziende *small/medium cap*.

MGF si riserva, tuttavia, di non esercitare il diritto di intervento e di voto nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti, in un vantaggio per i propri clienti, come, ad esempio, nel caso in cui:

- l'ammontare effettivamente detenuto sui singoli prodotti gestiti sia esiguo rispetto al relativo NAV (inferiore al 2%);
- il superamento di tale soglia abbia carattere temporaneo, rientrando in una strategia di investimento volta a beneficiare, nel brevissimo periodo (ovvero su un orizzonte temporale non superiore a tre mesi), di particolari dinamiche sul titolo;
- si renda necessario bloccare gli strumenti finanziari per un periodo di tempo prolungato, che potrebbe impedire di approfittare di eventuali opportunità di mercato;
- i costi amministrativi associati a tale processo siano proibitivi, anche in relazione agli ammontari effettivamente detenuti sui diversi prodotti gestiti ed alla concreta possibilità di influenzare il voto assembleare;
- l'ordine del giorno dell'assemblea non preveda la trattazione di argomenti significativi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - decisioni di *corporate governance*,
 - l'approvazione del bilancio,
 - utili e dividendi.

Non è, comunque, esclusa la possibilità di esercitare il diritto di intervento e di voto anche in caso di partecipazioni inferiori alla soglia sopraindicata o in società non quotate, laddove tale esercizio possa apparire opportuno o strettamente necessario in relazione alla tutela degli interessi dei propri clienti.

Il voto non è esercitato sui titoli oggetto di cessione temporanea a prestito.

E', in ogni caso, prevista la possibilità di richiamare, in qualsiasi momento, i titoli dati a prestito. MGF non può vincolarsi a sindacati di voto o di blocco. Tutti coloro che nella società di gestione hanno deleghe di gestione di portafogli non possono far parte dei Consigli di Amministrazione delle società le cui azioni siano presenti nei patrimoni in gestione. Tali soggetti che, nell'esercizio della funzione di gestione assumessero, anche in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse dei patrimoni gestiti, devono darne notizia alla Società, comunicandolo al titolare della funzione di controllo interno, secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento adottato dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, la limitazione della partecipazione a sindacati di voto o ai Consigli di Amministrazione può essere derogata nel caso di partecipazioni a società non quotate, effettuate con le modalità e i limiti previsti dalla vigente normativa, a tutela degli interessi dei sottoscrittori ed in conformità al Protocollo di Autonomia adottato dalla Società.

MGF non esercita il diritto di voto inerente alle azioni emesse dalle società direttamente o indirettamente controllanti, allorché tali strumenti siano di pertinenza degli OICR gestiti.

Nel caso in cui l'esercizio del diritto di intervento e di voto sia correlato alla detenzione di una partecipazione qualificata, MGF motiva adeguatamente la propria decisione di intervenire e votare, nonché il voto espresso.

IV – MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Le proposte sull'esercizio dei diritti di intervento e di voto sono istruite dalla Direzione degli Investimenti Mobiliari, sentiti i singoli gestori, in funzione delle rispettive responsabilità e specializzazioni per area geografica e/o per singolo emittente.

Nello specifico, i singoli gestori intrattengono rapporti con le società emittenti gli strumenti finanziari di natura azionaria presenti nei portafogli degli OICR mobiliari, al fine di mantenere un costante ed efficace flusso informativo in relazione alle convocazioni assembleari. Tali convocazioni sono primariamente valutate avendo a riferimento le informazioni direttamente fornite dalle società interessate, la presente politica di intervento e di voto ed altri dati e/o notizie eventualmente disponibili. Tali valutazioni vengono portate all'attenzione del Responsabile della Direzione degli Investimenti Mobiliari. Le proposte istruite dalla Direzione degli Investimenti Mobiliari si applicano in modo uniforme all'insieme delle posizioni detenute e sono rese esplicite e formalizzate in occasione dei Comitati Investimenti Mobiliari. In particolare, in sede di Comitato Investimenti Mobiliari si provvede preliminarmente a:

² Si considerano *large cap* le aziende con una capitalizzazione di mercato superiore a 5bn di €

- esaminare i diversi punti all'ordine del giorno assembleare valutando i comportamenti da adottare, anche alla luce delle presenti linee guida, provvedendo ad integrarle, se necessario, in relazione alla specificità degli argomenti affrontati;
- formulare le proposte di intervento e di voto sui diversi punti all'ordine del giorno da sottoporre, per il tramite del Direttore Investimenti Mobiliari, all'Amministratore Delegato, individuando altresì i possibili soggetti cui demandare l'esercizio effettivo del diritto di voto.

Qualora si decidesse di procedere con l'esercizio dei diritti di intervento e di voto, il Responsabile della Direzione Investimenti Mobiliari, richiama all'Amministratore Delegato l'autorizzazione a partecipare, provvede a richiedere lo stacco del biglietto assembleare alla funzione di back office.

Inoltre, sempre in sede di Comitato Investimenti Mobiliari, si provvede *ex post* a:

- monitorare che l'esercizio del diritto di intervento e di voto sia avvenuto in piena coerenza con le indicazioni fornite dall'Amministratore Delegato,
- predisporre apposita informativa, per il Consiglio di Amministrazione, sulle modalità di esercizio del diritto di intervento e di voto.

La partecipazione alle assemblee può essere effettuata, oltre che dai legali rappresentanti della Società in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione:

- direttamente da un Responsabile o da un Gestore di una delle strutture di gestione di MGF o da un altro dipendente appositamente individuato, in virtù di specifica delega rilasciata dall'Amministratore Delegato di MGF;
- attraverso le modalità del "voto per corrispondenza" o del "voto elettronico", da parte di un Responsabile o di un Gestore di una delle strutture di gestione di MGF o di un altro dipendente appositamente individuato, in virtù di specifica delega rilasciata dall'Amministratore Delegato di MGF;
- delegando un'altra società di gestione o un idoneo rappresentante, mediante apposita delega per iscritto rilasciata dall'Amministratore Delegato.

Allorché MGF deleghi ad un terzo l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, provvede sempre ad impartire esplicite istruzioni per l'esercizio di tali diritti, nel pieno rispetto dell'esclusivo interesse dei propri clienti. MGF richiede altresì apposita rendicontazione in merito all'avvenuto esercizio dei diritti delegati.

MGF non può delegare l'esercizio dei diritti di intervento e di voto ad essa spettanti ad altre società del Gruppo, salvo che si tratti di altre società di gestione del risparmio.

MGF esercita il proprio diritto di voto in totale autonomia ed indipendenza rispetto alle altre società del Gruppo di appartenenza.

Le presenti linee guida sono riviste periodicamente da parte del Settore Organizzazione di concerto con le diverse funzioni interessate, avendo a riferimento non solo l'evoluzione dei regolamenti e dei principi di *corporate governance* delle imprese, ma anche le esperienze maturate a seguito delle effettive modalità di esercizio del diritto di voto, con particolare riferimento alla qualità dell'informazione, all'eventuale immobilizzazione dei titoli ed agli oneri sopportati. Di tale attività di revisione viene data comunicazione agli organi amministrativi e di controllo della Società.